

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO I N. 07 - 07/07/2014



ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Richiesta da presentare ogni anno al datore di lavoro e avrà validità dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.

L'assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

L'A.N.F. non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.

Il riconoscimento e la Determinazione dell'importo dell'A.N.F., vengono effettuati tenendo conto della composizione e del Reddito complessivo del Nucleo familiare.

Per componenti del nucleo familiare s'intende:

- Il richiedente l'assegno.
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente.
- I figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili.
- I nuclei familiari numerosi, cioè composti da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni. In questo caso oltre che per i figli minori l'assegno spetta anche per i figli di età inferiore ai 21 anni purché studenti o apprendisti.
- Fratelli, sorelle e nipoti collaterali, ovvero figli di fratelli o sorelle, se di età inferiore ai 18 anni o inabili.

I redditi da computare nel calcolo sono:

- Redditi da lavoro dipendente o assimilati (anche se prodotti all'estero). Nel 730-3 rigo 4 del riepilogo redditi.
- Redditi da terreni e/o fabbricati. Nel 730-3 rigo 2 e 3 del riepilogo redditi.
- Si ha diritto all'assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente o ad esso assimilabile come redditi da pensione, Co.co.co, lavoro a progetto e prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità disoccupazione, malattia, maternità, etc.)

Le **famiglie di fatto** possono beneficiare dell'assegno del nucleo familiare ma devono presentare precedentemente domanda all'Inps utile all'inserimento del figlio all'interno del proprio nucleo familiare.

Per i **coniugi separati o divorziati** l'assegno spetta al coniuge affidatario e o in caso di affidamento congiunto a chi stabilito di comune accordo o da chi ha il requisito di convivenza.

L'ammontare dell'importo dell'assegno varia in relazione alla composizione del numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito posseduto da tutti i componenti che lo costituiscono.

L'Inps annualmente pubblica le **tabelle** con i livelli di reddito e le tipologie di nucleo familiari.

Nel caso in cui la domanda non venga consegnata agli Uffici competenti, l'Azienda provvede in automatico alla **sospensione dell'assegno** a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno. Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo familiare.

E' possibile chiedere l'assegno per al massimo 5 anni arretrati in quanto la **prescrizione è quinquennale**.